

Legge regionale 10 maggio 2002, n.15

**Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale), alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell' I.R.P.E.T.) e alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale).**

#### ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 "Testo unico delle leggi sul personale")

1. Al comma 7 dell'articolo 150 della legge regionale n. 51 del 1989, prima delle parole: "Nessuna liquidazione" sono inserite le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 4 bis,".

#### ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 151 della legge regionale n. 51 del 1989)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 151 della legge regionale n. 51 del 1989, aggiunto con l'articolo 24 della legge regionale 14 aprile 1999, n. 20, e' aggiunto il seguente:

"4 bis. La disposizione di cui al comma 4 non si applica al personale trasferito da Enti il cui ordinamento prevede un trattamento integrativo di quiescenza identico a quello garantito dalla Regione ai propri dipendenti, qualora tali Enti versino alla Regione una somma pari alla differenza di cui all'articolo 150, comma 5, virtualmente calcolata, secondo i criteri ivi indicati, sullo stipendio del dipendente in godimento al momento del trasferimento. Alla cessazione dal servizio, la Regione assicura ai dipendenti suddetti l'integrale trattamento integrativo di cui all'articolo 150.".

#### ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET")

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 59 del 1996, e' sostituito dal seguente:

"2. Al personale dipendente dell'Istituto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali. Si applicano altresì gli articoli 149, 150, 151, 152, 153 e 154 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale)".

#### ARTICOLO 4

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di

organizzazione del personale")

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2000 e' sostituita dalla seguente:

"a) fra i dirigenti e il personale regionale appartenente alla categoria D o alla categoria C;"

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2000 e' sostituita dalla seguente:

"b) fra i dirigenti e il personale appartenente alla categoria D o alla categoria C di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;"

#### ARTICOLO 5

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 28 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"2. Per il responsabile delle strutture di supporto di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), la nomina e' subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento".

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"3. Al personale di cui ai commi 10 e 11 si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13.

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000 e' aggiunto il seguente:

"10 bis. Una quota non superiore al cinquanta per cento del personale dipendente assegnato agli uffici di segreteria di supporto a ciascun componente della Giunta, con arrotondamento all'unita' superiore, puo' essere reclutata con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, tra il personale non appartenente all'amministrazione regionale."

#### ARTICOLO 6

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2000)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"4. L'assunzione a tempo determinato non consente il passaggio diretto al ruolo unico regionale. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), così come disciplinato dalla presente legge".

#### ARTICOLO 7 (Disposizioni finali)

1. Al personale trasferito all'agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) o all'agenzia di promozione economica della Toscana (APET) prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, con oneri a carico delle rispettive agenzie, le disposizioni dell'articolo 150 della legge regionale n. 51 del 1989, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. All'atto della definitiva cessazione dal servizio presso l'ARTEA o l'APET di ogni interessato, la Regione versa all'agenzia una somma pari alla differenza di cui all'articolo 150, comma 5, virtualmente calcolata, secondo i criteri ivi indicati, sullo stipendio del dipendente in godimento al momento del trasferimento.

2. La disposizione di cui all'articolo 3 della presente legge si applica con decorrenza dalla data di cui all'articolo 20, comma 2 della legge regionale n. 59 del 1996.